



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

Ufficio Tributi

✉ Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 - ☎ 0432/917004 - 📠 0432/917860

✉ e-mail tributi@comune.bertiole.ud.it – P. Iva 00465330306

PEC: comune.bertiole@certgov.fvg.it – sito internet: www.comune.bertiole.ud.it

I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

Con la Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, commi dal 639 a 704 e 731 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta Unica Comunale, che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU);
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
 - nella tassa rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Il tributo è istituito per il pagamento di tutti quei servizi resi alla collettività e non al singolo richiedente quali ad es.: illuminazione e manutenzione stradale, cura del verde, la pulizia delle strade ecc.

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2019

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

SCADENZA ACCONTO: 17 GIUGNO 2019

L'IMU viene applicata a tutti gli immobili, ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso, degli immobili merce, dei fabbricati rurali strumentali e dei terreni (solo nel caso in cui siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola).

L'IMU sull'abitazione principale (non si paga)

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014, **l'IMU non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle "di lusso".**

Sono di lusso, e quindi restano assoggettate ad IMU, le unità immobiliari individuate dalle seguenti categorie catastali:

- **A/1**, abitazione di tipo signorile;
- **A/8**, abitazione in ville;
- **A/9**, castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Alle abitazioni di lusso sopra indicate si applica l'aliquota deliberata **del 4%** dal Comune con la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Pertinenze dell'abitazione principale: Si ricorda, inoltre, che l'IMU non si paga sulle pertinenze dell'abitazione principale (non di lusso) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: *C/2, C/6 e C/7*. *Pertanto se un contribuente è proprietario ad es. di due garages accatastati C/6, su uno pagherà l'IMU anche se è pertinenza dell'abitazione principale.*

Vi sono poi dei casi, alcuni previsti dalla legge ed altri individuati con regolamento comunale, **in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU**. Ad esempio:

- **sono equiparati PER LEGGE ad abitazione principale:**
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia;
- **già a decorrere dall'anno di imposta 2015** ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già **pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Gli aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- **sono equiparati CON REGOLAMENTO COMUNALE** ad abitazione principale:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;

ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI – art. 1, comma 10 lett. b) L. 208/2015

Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato dal contribuente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- il comodato deve essere tra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);
- l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune del comodatario, per cui genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9) nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato (scritto o verbale) deve essere registrato;
- il possesso dei suddetti requisiti per la riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante la presentazione del modello di dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2020.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

L'IMU negli altri casi:

- A) **AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA 7,6 PER MILLE**
versamento esclusivamente in favore del Comune.
- B) **IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D": ALIQUOTA 7,6 PER MILLE**
versamento esclusivamente in favore dello Stato.
- C) **ALTRI FABBRICATI (escluso punto B): ALIQUOTA 7,6 PER MILLE –**
versamento esclusivamente in favore del Comune.

SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELL'IMU:

- *i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (art. 1, c. 13 della L. 208/2015)*
- *gli immobili merce (soggetti al relativo obbligo dichiarativo entro il 30.06.2020 per l'anno di imposta 2019) e i fabbricati rurali strumentali.*

CALCOLO DELL'ACCONTO IMU:

Per calcolare l'IMU dovuta occorre individuare la **BASE IMPONIBILE IMU:**

LA BASE IMPONIBILE IMMOBILI calcolata partendo dalla **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, **rivalutata del 5%**, e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

<i>Moltiplicatore</i>	<i>Categoria catastale / altro</i>
X 160	Per categoria A (esclusa la A/10), C/2, C/6 e C/7
X 140	Per categoria B, C/3, C/4 e C/5
X 80	Per categoria A/10, D5
X 65	Per categoria D (escluso D/5)
X 55	Per categoria C1

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% PER :

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Vedasi art. 6 del Regolamento comunale IMU.
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI:

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta. Il valore unitario minimo di riferimento al mq. per l'anno 2019 è stato stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2019 (invariati rispetto all'anno 2018), come di seguito indicato:

ZONA	VALORE AL MQ.
Sottozona A6	€ 26,00
Altre sottozone A (no zona A7 che non è edificabile)	€ 10,00

B1 capoluogo (fogli 9 – 10 – 11 – 13)	€ 24,00
B2 capoluogo (fogli 9 – 10 -11-13)	€ 6,00
B1 frazioni	€ 21,00
B2 frazioni	€ 6,00

C urbanizz. capoluogo (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 26,00
C non urbanizzata capoluogo (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 12,00
C urbanizzata frazioni	€ 23,00
Zona C non urbanizzata frazioni	€ 9,00

ZONA	VALORE AL MQ.
D2/H2 prospic S.S. 252	€ 13,00
D2/H2 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
D2/H2 ex art. 7, ultimo comma, delle N.d.a. del vigente PRGC	€ 5,00
D2/1	€ 8,00
D3 prospic. S.S. 252	€ 13,00
D3 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
H3 prospic. S.S. 252	€ 15,50
H3 non prospic. S.S. 252	€ 13,00
H3/1	€ 10,00
Zona S	€ 3,00
Zona SP5 urbanizzata	€ 20,00
Zona SP5 non urbanizzata	€ 8,00

BASE IMPONIBILE TERRENI:

Reddito dominicale, aumentato del 25% e moltiplicato per 135 per i terreni agricoli

VARIAZIONI CULTURALI AGEA – TERRENI AGRICOLI:

Si invita i contribuenti a verificare la rendita dei terreni agricoli di proprietà controllando eventuali variazioni effettuate dal catasto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati (domanda di PAC). I relativi elenchi delle particelle sono disponibili presso l'ufficio tributi e sul sito del comune www.comune.bergiolo.ud.it nella parte dedicata all'IMU.

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento dell'ACCONTO IMU 2019 deve essere effettuato - sia per la parte di spettanza del Comune che dello Stato - utilizzando il Modello F24 (presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale) o con l'apposito bollettino di conto corrente postale.

Per i residenti all'estero: a mezzo bonifico in favore del Comune di BertioLO presso la Banca Unicredit Spa (codice BIC UNCRITM1UO1), utilizzando il codice IBAN IT 58 J 02008 63751 000104042621

ENTRO IL 17 GIUGNO 2019

Il versamento va effettuato arrotondando all'unità di euro; il versamento minimo annuo previsto è di 12,00 Euro.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9);
- 3914 terreni;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato;

Il Codice catastale del Comune di BertioLO da indicare nella prima casella di ogni rigo: A810

Il pagamento del saldo IMU scade il 16 dicembre 2019. I conteggi vanno effettuati applicando le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.02.2019 per tutto l'anno 2019 (**invariate rispetto all'anno 2018**) decurtando quanto già versato in sede di acconto.

SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU

Entro il 1° luglio 2019 per le variazioni relative all'anno di imposta 2018;

Entro il 30 giugno 2020 per le variazioni relative all'anno di imposta 2019.

Per maggiori chiarimenti in merito all'obbligo dichiarativo vedasi le istruzioni per la compilazione della dichiarazione redatte dal Ministero delle Finanze pubblicate nella sezione IMU del sito del Comune.

IL COMUNE NON INVIA MODELLI PRECOMPILATI E NON EFFETTUA I CONTEGGI DELL'I.M.U.

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BERTIOLO ALL'INDIRIZZO WWW.COMUNE.BERTIOLO.UD.IT E' DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'I.M.U. E PER STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA (NELLA HOME-PAGE A DESTRA O NELLA PAGINA DEDICATA ALL'I.M.U.).

SPORTELLO IMU:

L'addetta all'Ufficio Tributi – Virgili Ivana - è a disposizione per informazioni utili nei giorni:

Lunedì: 17.30 – 19 Martedì 08.30 - 12.30 Mercoledì 10 – 13 e 16 – 18 Giovedì 10 – 13 Venerdì.
8.30 – 12 **PIANO TERRA**

E' possibile richiedere informazioni via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

tributi@comune.bertioLO.ud.it

TEL.: 0432 917004 tasto 5 - Ufficio Tributi – Viale Rimembranze n. 1 - .

Documentazione e normativa IMU disponibile sul sito www.comune.bertioLO.ud.it nella pagina dedicata ai tributi – IMU.

BertioLO, 05.04.2019

**Il funzionario responsabile I.U.C.
F.to Dott.ssa Sara TILLATI**